

Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 1 Dolomiti

Sede legale: Via Feltre n. 57 – 32100 Belluno

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE N. 1047 DEL 20/09/2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI INERENTI LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIFACIMENTO DI UN MURO DI CONFINE PRESSO L'OSPEDALE DI PIEVE DI CADORE.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Stefano Lazzari, proponente della presente deliberazione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento, arch. Wilmer De Pizzol, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- presso l'Ospedale di Pieve di Cadore si è ravvisata la necessità di provvedere ad un intervento per un muro pericolante posto a confine con proprietà di terzi, costituito da un muro a gradoni di circa 50 mt, a due teste con pilastri, sempre in mattoni pieni a tre teste, la cui altezza della porzione in mattoni varia da 1,95 a 2,35 metri circa, manufatto molto aggettante verso il parcheggio dell'ospedale con presenti molte parti ammalorate, soprattutto sulla parte sommitale dello stesso;
- il Servizio Tecnico pertanto ha predisposto la pratica edilizia al Comune di Pieve di Cadore (CILA) proponendo un intervento di manutenzione straordinaria consistente nella demolizione della parte in mattoni, con il mantenimento e consolidamento del solo zoccolo in pietrame e la successiva posa di recinzione metallica plastificata per risolvere le criticità relative alla sicurezza e anche per un sensibile risparmio su futuri costi di manutenzione;
- il Comune di Pieve di Cadore ha ritenuto opportuno acquisire un parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio, sulla rilevanza vincolistica ai sensi della Parte II, D.Lgs. 22,01,2004 n. 42, art. 10, c.5 (immobili di enti pubblici risalenti a oltre 70 anni);
- con nota n. 2465-P del 23.01.2024 la Soprintendenza non ha autorizzato gli interventi previsti a progetto in quanto *"ha ritenuto il manufatto di pregio monumentale, riconducibile alla recinzione di un'antica villa signorile edificata negli anni '20 del '900"*, e pertanto si rende necessario, vista comunque la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza della stabilità del manufatto, di incaricare un professionista per tutte

le pratiche relative alla progettazione con i vincoli imposti dalla Soprintendenza.

Considerato che:

- la progettazione e direzione lavori delle opere relative alla progettazione per il consolidamento del muro di confine presso l'Ospedale di Pieve di Cadore, attività ricadente nei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria come rilevato dalla tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016 e dalle Linee Guida Anac n. 1, richiede il possesso di competenze tecniche specifiche che l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali della nostra Azienda non dispone e che comunque non sarebbe in grado di mettere a disposizione per la carenza in organico di personale, in relazione ai compiti istituzionali ad esso affidati;
- il Responsabile Unico del Progetto onde poter procedere all'affidamento dei servizi tecnici di cui trattasi ha redatto i seguenti documenti:
 - la bozza del Disciplinare d'Incarico, atto con il quale verranno regolati i rapporti tecnici, amministrativi ed economici con il professionista incaricato;
 - la parcella professionale per il calcolo delle competenze da corrispondere al professionista incaricato, redatta sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016, ammontante a complessivi € 38.339,86, che serve come base d'asta per la negoziazione dell'affidamento.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto, ai sensi del citato art. 17, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: incarico relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente ai lavori di consolidamento/rifacimento di un muro di confine presso l'Ospedale di Pieve di Cadore;
- Importo del contratto: importo a base della negoziazione con il professionista prescelto è di € 38.339,86;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante scrittura privata;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella bozza di disciplinare d'incarico agli atti dell'U.O.C. competente.

Rilevato, preliminarmente, come il lavoro di cui trattasi non possa rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL Edile Industria.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000,00 per cui questa Azienda è tenuta a procedere mediante ricorso a Sintel, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n.296/2006.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Dato atto che tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola al seguente operatore economico:

- ing. Foffano Stefano con sede legale in Scorzè (VE) – Via Canove, 50/a

Vista l'offerta ricevuta pari ad € 31.438,69 (sconto del 90% sulle spese della parcella redatta sulla base della tariffa professionale di cui al D.M. 17 giugno 2016), oneri previdenziali e fiscali esclusi.

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Ritenuto di affidare all'ing. Foffano Stefano, con sede legale in Scorzè - Via Canove, 50/a (P.Iva 03748960279) le attività in parola per un importo di € 31.438,69 (+ Cassa di Previdenza ed IVA come per legge), per un totale complessivo di euro 39.889,41, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come rilevato dal curriculum agli atti dell'ufficio competente.

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, è rispettato in quanto l'ing. Foffano Stefano non ha mai lavorato per la nostra Azienda.

Attestato che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Direzione aziendale il provvedimento.

Attestata dal Responsabile Unico del Procedimento, arch. Wilmer De Pizzol, la avvenuta regolare istruttoria del presente atto in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell'attestazione del Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, ing. Stefano Lazzari, dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale e con i regolamenti interni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio - Sanitari, ciascuno per la materia di rispettiva competenza;

Con i poteri conferitigli con D.P.G.R.V. n. 43 del 17.05.2024;

DELIBERA

1. Di affidare, per le ragioni esplicitate in preambolo, relativamente ai lavori di consolidamento di un muro di confine presso l'Ospedale di Pieve di Cadore, l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori, all'ing. Foffano Stefano, con sede legale in Scorzè (VE) - via Canove n. 50/a (P.Iva 03748960279), per un compenso professionale netto di € 31.438,69, IVA e contributo Inarcassa esclusi, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
2. Di dare atto che i rapporti tecnici/amministrativi/economici col professionista esterno incaricato saranno regolati dal Disciplinare d'Incarico all'uopo predisposto dall'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali aziendale.
3. Di incaricare l'ing. Stefano Lazzari, quale Direttore dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, alla sottoscrizione del Disciplinare d'Incarico con il professionista aggiudicatario per conto di questa Azienda.
4. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 39.889,41 - IVA e Inarcassa compresa, trova capienza nel budget dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali come riportato nella sottostante tabella:

Tabella Riassuntiva Budget

Anno Comp	Anno BDG	Codice BDG	Sub BDG	Anno Comm.	Codice Comm	Conto	Tipo Cont.	Importo
2024	2024	32700	0	2024	327	AAA540b	IS/GE	39899,41

Importo complessivo

Per il parere favorevole di competenza:

Il Direttore Amministrativo

Dott. Francesco FAVRETTI

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Maria Caterina DE MARCO

Il Direttore dei Servizi socio sanitari

Dott.ssa Paola PALUDETTI

Il Commissario

DOTT. GIUSEPPE DAL BEN